

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2130

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, GREPPI, RIGHETTI, SANNA, SERBANDINI, ZINCONE

Presentata il 25 febbraio 1965

Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che vi presentiamo vuole soddisfare:

a) le principali esigenze di modifiche e integrazioni, risultate nel corso dell'applicazione delle leggi a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

b) la richiesta in tale senso formulata nel memoriale che le organizzazioni antifasciste, all'inizio del ventennale della Resistenza, presentarono concordemente al Presidente del Consiglio, allora in carica, onorevole Leone;

c) l'impegno assunto, allo stesso scopo, nella seconda Commissione Affari interni dagli attuali presentatori, a nome dei rispettivi Gruppi, quando — nel marzo del 1964 — venne approvata in sede legislativa la proposta di legge Righetti, n. 287.

In particolare si convenne, in tale occasione, che le domande degli aventi diritto siano ammesse senza limiti di tempo: criterio che il Parlamento, con legge del 9 novembre 1961, n. 1240, ha già adottato per le pensioni di guerra e che già è in vigore per gli internati civili in Germania, le cui domande vengono esaminate dalla stessa Commissione (di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317) che esamina le domande dei perseguitati politici antifascisti, ecc.

Si trattava poi, per ragioni di equità e in coerenza con valutazioni storico-politiche ormai concordi, di dar modo di usufruire delle

provvidenze della legge a quegli antifascisti le cui persecuzioni risalgono al periodo precedente la marcia su Roma o al periodo che va dal 25 luglio all'8 settembre 1943. Ad altre omissioni bisognava ovviare: specificando che gli atti di violenza o sevizie ad opera di emissari del partito fascista, ecc. potevano essere stati subiti sia in Italia che all'estero, e considerando validi ai fini dell'accreditamento delle marche assicurative anche i periodi trascorsi in stato di vigilanza speciale o di ammonizione.

I due maggiori impedimenti contro i quali si è scontrata la Commissione cui spetta per legge l'esame delle domande sono stati:

1) l'impossibilità in certi casi, pure palesemente fondati, di reperire documenti ufficiali, e ciò in conseguenza delle circostanze stesse delle persecuzioni e dei drammatici eventi successivi;

2) l'impossibilità, per il macchinoso iter e le condizioni eccessivamente rigorose che la legge impone, di venire incontro — con un modesto riconoscimento e aiuto — a casi penosi di ex perseguitati antifascisti o razziali che subirono carcere, confino o campo di concentramento e che ora, in tarda età, non hanno alcuna pensione.

A ciò si intende porre riparo, in una certa misura, con gli articoli 4 e 5 della presente proposta.

Concludendo, varrà la pena di notare che ci siamo limitati alle modifiche e integrazioni

più doverose. Modesto è l'onere per lo Stato, perché si tratta non di migliaia ma di centinaia di casi, in via — purtroppo — di diminuzione per la legge dell'età, resa più pesante dalle sofferenze subite.

Grande è, per contro, il debito morale, nel ventennale della Resistenza, da parte della Repubblica italiana che alla Resistenza antifascista si rifà, come a fondamento di democrazia e di dignità popolare e nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 è così modificato:

« Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori ».

Il secondo comma del medesimo articolo 1 è così modificato alla lettera c):

« c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista ».

ART. 2.

Nell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, alle parole « periodi trascorsi in carcere, o al confine di polizia, o all'estero », sono aggiunte le parole « o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione ».

ART. 3

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente comma:

« Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenzza è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra ».

ART. 4.

Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato.

ART. 5.

Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, può ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermità, atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

ART. 6.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.

ART. 7.

Alla copertura del maggiore onere derivante dalla presente legge si provvederà con le maggiori entrate di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, che reca variazioni alle aliquote di ricchezza mobile.